



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2797**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 5 ter , della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15. (Proprietari di alloggi da locare a canone moderato)

Il giorno **14 Dicembre 2011** ad ore **08:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 disciplina la politica della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa. Tale politica è attuata attraverso l'intervento pubblico degli enti locali.

L'articolo 1 della precitata legge individua la tipologia di intervento con cui può essere perseguita la politica provinciale della casa. In particolare, il comma 3, lettera d) del precitato articolo prevede, tra i vari strumenti attuativi, la messa a disposizione, ai nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale superiore a quella massima prevista per poter beneficiare di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e tuttavia inferiore alla soglia stabilita sulla base di criteri disciplinati dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, di alloggi, senza alcun ulteriore intervento pubblico a favore di questi nuclei salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di edilizia agevolata.

Per la realizzazione dell'intervento di cui al paragrafo precedente, l'articolo 4 comma 5 ter della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 prevede che la Provincia possa concedere contributi, anche in annualità, a favore di proprietari di immobili destinati ad uso abitativo da utilizzare per la locazione a canone moderato per la durata minima di quindici anni. Detto comma prevede che, con deliberazione della Giunta provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e l'eventuale revoca del contributo.

In attuazione della precitata legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1674 del 1 agosto 2007, successivamente integrata con deliberazione n. 2541 del 16 novembre 2007, ha approvato un documento con il quale sono stati definiti gli indirizzi preliminari per l'elaborazione del Piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di Itea S.p.A..

Successivamente, con le deliberazioni n. 828 del 4 aprile 2008 e n. 22 del 15 gennaio 2010, sono stati approvati rispettivamente, il Piano straordinario di incremento del patrimonio di Itea S.p.A. per il decennio 2007-2016 e il Piano stralcio per l'attuazione del Programma triennale 2009-2011. Nel programma triennale di attuazione del Piano straordinario è stato disposto che Itea S.p.A. possa avviare, nel triennio di riferimento, iniziative a canone moderato dalle quali ricavare complessivamente n. 691 alloggi e che gli alloggi a canone moderato, nel complesso, potrebbero raggiungere in detto triennio una quota di circa 1.000 unità.

Per i restanti 309 alloggi, la Giunta provinciale con il provvedimento n. 2413 del 22 ottobre 2010, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 5 bis dell'articolo 4, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (realizzazione di alloggi a canone moderato)" ha previsto la loro realizzazione da parte delle imprese.

Pertanto, con il successivo provvedimento n. 2564 del 12 novembre 2010, avente ad oggetto "Individuazione del numero degli alloggi da realizzare con lo strumento di cui all'articolo 4, comma 5 bis della LP. n. 15 del 2005 e relativa localizzazione

nei 12 comuni ad alta tensione abitativa (canone moderato)”, ha individuato il numero degli alloggi e la loro localizzazione.

Entro i termini previsti dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2413 del 22 ottobre 2010 (15 novembre 2010-15 gennaio 2011) prorogati successivamente con provvedimento di Giunta provinciale n. 3177 del 30 dicembre 2010 (28 febbraio 2011) sono pervenute al Servizio Politiche sociali e abitative della PAT n. 14 domande da parte di imprese, n. 1 domanda da un privato e n. 1 domanda da un soggetto pubblico, volte ad ottenere i contributi previsti all’articolo 4, comma 5 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, per la realizzazione di 184 alloggi a canone moderato da destinare a nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale superiore al valore di 0,23 e fino al valore di 0,34 dell’indicatore ICEF. Con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali e abitative del 12 aprile 2011 n. 180 sono state individuate le domande ritenute ammissibili, per n. 184 alloggi, e con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1158 di data 27 maggio 2011 si è provveduto a modificare la precedente deliberazione n. 2564 di data 12 novembre 2010 individuando la nuova localizzazione degli alloggi e vincolando per la predetta realizzazione l’importo di 400.000 euro annui sul capitolo 653300-2011 dal 2011 al 2030 e di 100.000 euro annui sul capitolo 653300-2012 dal 2012 al 2031

Successivamente, a seguito di ulteriori verifiche si è reso necessario modificare con determinazione del 8 giugno 2011 n. 311, la precitata determinazione n. 180/2011; pertanto le iniziative ammissibili si riferiscono attualmente a n. 143 alloggi.

Si rileva peraltro che la precitata deliberazione n. 1158/2011 rinviava a successivo provvedimento la localizzazione dei restanti alloggi da realizzare a canone moderato previsti dalla deliberazione n. 2564/2010 anche attraverso l’intervento di cui all’articolo 4 comma 5 ter della L.P. 15/2005.

Tenuto conto delle modifiche adottate con determinazione n. 311/2011 e di quanto disposto con deliberazione n. 1158/2011 si rende necessario apportare delle modifiche alla deliberazione n. 2564/2010 aggiornando la tabella ivi contenuta secondo la nuova ripartizione localizzativa degli alloggi e modificando le modalità di copertura finanziaria dei predetti interventi

Con il presente provvedimento si provvede quindi ad approvare i criteri attuativi (Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento) per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 5 ter della L.P. 15/2005 nonché ad aggiornare (Allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento) la tabella di cui alla deliberazione n. 2564/2010 individuando altresì la localizzazione dei restanti n. 166 alloggi per dare attuazione all’articolo 4, comma 5 ter della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

Si propone, dunque, l’approvazione dei criteri per la concessione del contributo di cui al comma 5 ter dell’articolo 4 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 ed in particolare:

- a) l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo;
- b) i requisiti necessari;
- c) le iniziative ammissibili, la loro localizzazione e caratteristiche;

- d) le modalità e termini per la presentazione delle domande;
- e) i criteri per la selezione delle domande e per la determinazione del contributo;
- f) la determinazione del canone moderato;
- g) le caratteristiche del contratto di locazione e la convenzione;
- h) le cause e le modalità di revoca del contributo.

La ripartizione dei n. 166 alloggi a canone moderato nel territorio provinciale, di cui all'Allegato B, è stata elaborata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali e abitative sulla base della programmazione contenuta nel piano straordinario che ha definito la ripartizione dei 3000 alloggi a canone moderato e dal numero degli interventi già avviati da Itea S.p.A. al fine di garantire un'equa distribuzione sul territorio secondo le indicazioni fornite dal servizio statistica della PAT.

Qualora il numero di richieste di contributo non sia sufficiente a garantire, nell'ambito di ogni singolo ente locale, la realizzazione di un numero di alloggi pari a quello della tabella di cui Allegato B, si rinvia a successiva deliberazione della Giunta la nuova localizzazione dei 166 alloggi a canone moderato tenendo sempre conto della programmazione di cui alla deliberazione n. 1674 del 1 agosto 2007, successivamente integrata con deliberazione n. 2541 del 16 novembre 2007.

Si precisa inoltre che, la sezione II del Capo II del D.P.P. n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, disciplina l'accesso agli alloggi di cui trattasi, denominati alloggi a canone moderato, stabilendo in particolare che gli enti locali provvedono, sulla base della effettiva disponibilità di alloggi, alla pubblicazione di bandi per l'individuazione dei nuclei familiari ai quali le imprese convenzionate beneficiarie del contributo sono tenute a locare, a canone moderato, gli alloggi realizzati. L'art. 18 del medesimo D.P.P. stabilisce inoltre che hanno titolo al beneficio i soli nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale superiore al valore di 0,23 e fino al valore di 0,34 dell'indicatore ICEF.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e in particolare l'art. 4 comma 5 ter;
- visti i pareri delle strutture competenti all'esame preventivo della presente deliberazione;
- visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella riunione del 12 dicembre 2011 e della Quarta Commissione permanente espresso nella riunione del 13 dicembre 2011;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di disporre, quale atto di indirizzo e coordinamento, che le Comunità devono:
 - provvedere alla pubblicazione dei bandi per l'individuazione dei nuclei familiari ai quali le imprese convenzionate, beneficiarie del contributo, sono tenute a locare gli alloggi, entro 90 giorni decorrenti dalla

- comunicazione da parte del Servizio Politiche sociali e abitative della localizzazione e consistenza delle iniziative a canone moderato finanziate;
- prevedere l'attribuzione di un punteggio che corrisponda quantomeno al 40% della sommatoria degli altri punteggi massimi attribuibili, in favore dei richiedenti che siano giovani coppie o nubendi come definiti dall'art. 6 comma 1 dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1006 del 30 aprile 2010;
 2. di approvare i criteri e le modalità, per la concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 5 ter, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. di dare atto che i contenuti dell'Allegato A costituiscono livelli minimi essenziali nell'esercizio delle funzioni nelle materie attribuite alle Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; limitatamente a tali contenuti, il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della citata legge provinciale;
 4. di modificare, per quanto esposto in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2564/2010, come già modificata con deliberazione n. 1158/2011 individuando la localizzazione di n. 309 alloggi come disposto all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
 5. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta provinciale la nuova localizzazione dei n. 166 alloggi a canone moderato, tenendo conto della programmazione di cui alla deliberazione n. 1674 del 1 agosto 2007 successivamente integrata con deliberazione n. 2541 del 16 novembre 2007, qualora il numero di richieste di contributo di cui all'articolo 4, comma 5 ter della L.P. 15/2005 non sia sufficiente a garantire, nell'ambito di ogni singolo ente locale, la realizzazione di un numero di alloggi pari a quello della tabella di cui Allegato B;
 6. di rinviare a successiva determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche e sociali e abitative l'approvazione della modulistica relativa al procedimento in oggetto che sarà disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo <http://www.modulistica.provincia.tn.it>;
 7. di sostituire il punto 3) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2564/2010 con il seguente. "di vincolare l'importo di euro 400.000,00 annui sul capitolo 653300-2011 dal 2011 al 2030, demandando a successivi provvedimenti la concessione del contributo di cui al comma 5 bis dell'articolo 4 della L.P. 15/2005 e l'assunzione del relativo impegno di spesa",
 8. di vincolare l'importo di € 400.000,00 annuo sul capitolo 653300-2012 dal 2012 al 2031 e di demandare a successivi provvedimenti la concessione del contributo di cui al comma 5 ter dell'articolo 4 della L.p. 15/2005 e l'assunzione del relativo impegno.
 9. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

TG - LS